

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli nella seduta
del 18 novembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, Danese, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Iacobellis, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Marengo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rossetto, Scalia, Scantamburlo, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, Danese, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Iacobellis, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Marengo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Olivo, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rossetto, Scalia, Scantamburlo, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISTONE ed altri: « Disposizioni per la sospensione degli sfratti per finita loca-

zione nel comune di Roma e negli altri comuni ad elevata densità abitativa, in concomitanza con il Grande Giubileo del 2000 » (6570);

NOCERA e BASTIANONI: « Istituzione della provincia dell'Agro Nocerino Sarnese » (6571);

MALAGNINO ed altri: « Istituzione del Museo nazionale della civiltà messapica » (6572);

DALLA CHIESA: « Disposizioni per la valorizzazione del parco archeologico di Aquileia » (6573);

MATRANGA: « Norme per garantire la sicurezza dei fabbricati » (6574).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 18 ottobre 1999 e pervenuta alla Presidenza in data 18 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 15 novembre 1999, ha trasmesso una

nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione FRATTINI n. 4/24746, pubblicata nell'Allegato B al resoconto del 17 settembre 1999, concernente l'arresto di tredici cittadini ebrei in Iran.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera del 17 novembre 1999, ha trasmesso ulteriori dati relativi all'attuazione data alla mozione VIGNI ed altri n. 1-00360, modificata, accolta dal Governo e approvata nella

seduta dell'Assemblea del 13 luglio 1999, concernente la relazione illustrativa degli schemi di decreto legislativo relativi ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagnetici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406 5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892)

(A.C. 168 – sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale
per la Sardegna).*

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa

popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a suffragio universale e diretto.

La legge regionale prevista dal secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale »;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

c) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero del Parlamento europeo »;

d) il terzo comma dell'articolo 17 è abrogato;

e) gli articoli 28, 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

f) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente della Giunta regionale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

g) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

h) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

i) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la

ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione ».

3. 52. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 3, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

3. 51. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), al primo capoverso premettere i seguenti:

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. 28. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

* **3. 18.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

* **3. 33.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

** **3. 19.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

** **3. 34.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: modalità di elezione aggiungere le seguenti: , sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità.

3. 9. Anedda, Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Meloni.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

Conseguentemente, all'articolo 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Giunta con le seguenti: Presidente della Regione.

3. 53. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale aggiungere le seguenti: e di un singolo assessore.

3. 1. Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Garra.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: 28, 29, 32.

* **3. 10.** Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: 28, 29, 32.

* **3. 29.** Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: legisla-

tiva del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

**** 3. 20.** Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: popolare delle leggi regionali e del referendum sulle leggi della Regione *con le seguenti:* legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

**** 3. 35.** La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di iniziativa popolare *con le seguenti:* di iniziativa del popolo sardo.

3. 11. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e del referendum sulle leggi della Regione *con le seguenti:* da parte di almeno diecimila elettori e del referendum sulle leggi della Regione da parte di almeno un terzo dei consiglieri o di diecimila elettori.

3. 30. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

3. 56. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate

in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

3. 48. Gardiol.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei componenti non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

3. 21. Boato.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

*** 3. 47.** Serafini, Albanese, Bartolich, Bircotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cossutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

*** 3. 49.** Dedoni, Cherchi, Bartolich, Bircotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio regionale è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

3. 55. Boato

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

3. 57. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, primo periodo, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

3. 44. (ulteriore formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

3. 31. Calderisi.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera a), terzo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: non è promulgata se non con le seguenti: è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se.

3. 12. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

3. 58 (nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Parimenti non si fa luogo al *referendum* di cui al quarto comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Alla legge che disciplina il *referendum* regionale non si applica il quarto comma del presente articolo.

3. 22. Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 5.** Migliori, Armaroli, Anedda, Fragalà, Menia.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 23.** Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: 28,

* **3. 36.** La Commissione.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il primo capoverso.

3. 13. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera f), secondo capoverso, dopo le parole: mozione di sfiducia aggiungere le seguenti: o la mancata approvazione della mozione di fiducia.

3. 2. Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Al comma 1, lettera f), secondo capoverso, sopprimere la parola: volontarie.

3. 42. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: « ed è sciolto quando non sia in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni e dalle dimissioni della Giunta.

3. 14. Soro, Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e.

3. 40. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con le seguenti:

i) il primo comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori. »;

i-bis) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

i-ter) all'articolo 54, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. »;

i-quater) all'articolo 54, quarto comma, le parole: « in ogni caso sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione »;

i-quinquies) il quinto comma dell'articolo 54 è abrogato.

3. 50. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera i), dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente: Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionali

3. 15. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Al comma 1, lettera i), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

3. 32. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Caveri.

Al comma 1, lettera i), sopprimere l'ultimo capoverso

3. 16. Cherchi, Attili, Carboni, Dedoni, Soro, Anedda, Meloni.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 6. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 7.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 45.** Moroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale.

3. 24. Boato.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: mozione motivata di sfiducia aggiungere le seguenti: o non approva una mozione di fiducia.

3. 3. Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: volontarie.

3. 43 La Commissione.

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: non si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale qualora il Consiglio, entro trenta giorni, non elegga il Presidente della Giunta regionale.

Conseguentemente, sopprimere il settimo periodo.

3. 4. Anedda, Migliori, Fragalà, Armaroli, Garra.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 8.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 46.** Moroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo, con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. 17. Valducci

Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

* **3. 25.** Boato.

Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

* **3. 37.** La Commissione.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale.

3. 26. Boato.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **3. 27.** Boato.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposi-

zioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **3. 38.** La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tal caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3.

3. 59. La Commissione.

(A.C. 168 — sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Modifiche allo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige).*

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano »;

b) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: « regionali e » sono soppresse;

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica »;

d) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »;

e) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 ed il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

f) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve av-

venire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento »;

g) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti »;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali »;

i) al terzo comma dell'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale »;

l) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione dei nuovi componenti »;

m) all'articolo 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale

con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta provinciale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum sulle leggi della Provincia. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta provinciale se eletto a suffragio universale e diretto.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali previste al secondo e al terzo comma non sono sottoposte al visto di cui al primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale ».

n) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il

quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Giunta provinciale e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta provinciale in carica »;

o) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-*bis*. — I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 48-*ter*. — Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri ap-

partenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano »;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »;

q) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. — Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta provinciale. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro

tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta provinciale, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

r) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alle rappresentanze proporzionali.

Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »;

s) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »;

t) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« ART. 60. Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali »;

u) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »;

v) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro un mese.